

okl 15 febbraio 2023

ASSOCIAZIONE MUSICALE LISZT 2011 APS.
Via del Perlar 4/A - 37024 - NEGRAR (VR)
C.F. 93231190237
P.IVA 04361810239



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12 FEBBRAIO 2023

In data 12 FEBBRAIO 2023, alle ore 16.00, si è riunita presso la sede di Via del Perlar 4/a - Negrar (VR), l'Assemblea dell'Associazione Musicale LISZT 2011 APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore per l'iscrizione al RUNTS.

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Prof. Pegoraro Roberto, che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 93 soci iscritti all'Associazione, che la convocazione dell'assemblea straordinaria è stata inviata ai soci a mezzo mail in data 28 gennaio 2023, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione fissata in data 9 febbraio 2023** ai sensi dell'art. 11 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Pegoraro Roberto. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto per adeguarlo alle norme previste dalla riforma del terzo settore ai fini dell'iscrizione al RUNTS dell'Associazione Musicale LISZT 2011 APS.

Il Presidente fa presente che in base al Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), **la modifica dello Statuto ai fini di adeguarlo alla riforma del terzo settore è fondamentale, per ottenere l'iscrizione nel RUNTS.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza modificata e corretta dello Statuto.

Il Presidente continua affermando che lo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella ottenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, dello Statuto corretto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare lo Statuto così come modificato, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

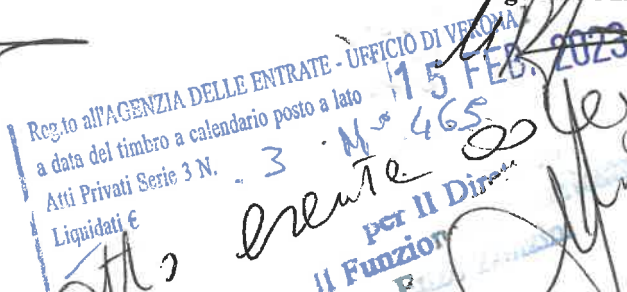
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto nel registro RUNTS.

Ai sensi dell'articolo 82, c.3 e 82c.5 del Codice del Terzo Settore, gli atti, verbale di assemblea e Statuto, sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30.

Il Presidente
Prof. Pegoraro Roberto

Il segretario verbalizzante
Pegoraro Marco



"ASSOCIAZIONE MUSICALE LISZT 2011 APS"

Associazione di promozione sociale

C.F. 93231190237



ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE

L'Associazione MUSICALE LISZT 2011 APS, è disciplinata dal presente statuto ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

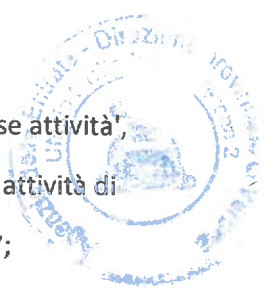
L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 4.

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa ha per obiettivo l'insegnamento, lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della musica in genere, nel mondo giovanile e non, ed ogni altra espressione culturale ed artistica, anche mediante la costituzione di istituzioni e corsi gestiti direttamente e da terzi.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs. n.117/2017;

- 
- 
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art.5 c.1, lett. i) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n.117 /2017;
- 6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.5 c.1, lett. t) del D. Lgs. n. 117 /2017;
- 7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117 /2017.

L'Associazione intende promuovere:

- la collaborazione fra enti pubblici e gli Enti del Terzo Settore per la co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e sociali;
- la promozione dello sviluppo locale a base culturale;
- la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni;
- la costituzione di reti e patti di collaborazione fra enti pubblici e fra questi e gli Enti di Terzo settore in ambito culturale e sociale;
- lo svolgimento di studi e ricerche negli ambiti afferenti alle attività di interesse generale.

Tutte le attività dell'Associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari o ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N.

117. L'Associazione è costituita per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – I SOCI

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci.

Possono far parte della Associazione, le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Sono soci coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza

dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

I soci hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;
- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.



L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione,
- stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio direttivo
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.



ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.

L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea dei soci è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei rappresentanti dei soci.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.



Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio economico consuntivo e preventivo per l'anno successivo;
- b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;
- c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;
- d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- e) deliberare le tipologie associative annuali, determinandone modalità e quote;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- h) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;



c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.



ARTICOLO 15– IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.

Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.

L'Amministratore cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 18 - IL BILANCIO

Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs 117/2017.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 19 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 20 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:



- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 –RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. É comunque facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

ARTICOLO 23 –LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo;



[Handwritten signature] X

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;

d) il registro dei volontari;

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati, ai sensi dell'art.21 del C.C..

L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.

ARTICOLO 25 -NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.

IL PRESIDENTE

PROF. PEGORARO ROBERTO

